



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL'INTERNO

CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO-PROVINCIA DI TREVISO

Repubblica Italiana

**SCRITTURA PRIVATA**

**CONTRATTO DI APPALTO PER "(PNRR: M5-C2-I2.1) OP434  
PERCORSO CICLO - PEDONALE VIALE ITALIA - VIA  
OSPEDALE (II STRALCIO), CON AMPLIAMENTO DEL  
PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA OSPEDALE (CIG:  
9725450F37; CUP: D21B16000490004)" - INTERVENTO  
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.**

Tra

1) il **Comune di Castelfranco Veneto**, con sede a  
Castelfranco Veneto (TV) in Via F.M. Preti n. 36,  
codice fiscale/partita I.V.A. n. 00481880268,  
rappresentato dall'arch. Pozzobon Luca, -----  
-----

----- Dirigente del Settore III -  
Tecnico del Comune di Castelfranco Veneto,  
domiciliato per la carica presso la sede  
municipale in Via F.M. Preti n. 36, agente in  
nome, per conto e nell'interesse del Comune  
stesso, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera  
c), del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo

18.8.2000, n. 267, dell'art. 47 dello Statuto Comunale ed in forza del provvedimento del Sindaco prot. n. 62091 del 31.12.2021;

e

2) la **DOLOMITI STRADE S.R.L.**, con sede ad Alpago (BL), Viale del Lavoro n. 42-44, codice fiscale e numero d'iscrizione: 04465460261, rappresentata dalla sig.ra Francesca Bona, -----

-----  
----- la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della suddetta società in qualità di Amministratrice Unica, come da visura estratta dal registro delle imprese Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A., agli atti.

**Premesso:**

a) che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 02/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "PNRR - RIGENERAZIONE URBANA - M5-C2-I2.1: OP434 PERCORSO CICLOPEDONALE TRA VIALE ITALIA E VIA OSPEDALE 2 STRALCIO, CON AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA OSPEDALE (CUP: D21B16000490004)" per l'importo complessivo di Euro 860.000,00=, di cui Euro 842.000,00= per lavori a base d'appalto ed

Euro 18.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**b)** che sono stati acquisiti per l'intervento, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 (e s.m.i.), il Codice Unico Progetto (CUP) D21B16000490004 nonché il Codice Identificativo Gara (CIG) 9725450F37;

**c)** che, con determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico n. 209 del 14 marzo 2023, è stato, tra l'altro, disposto di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi a mezzo procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione di almeno 5 operatori economici;

**d)** che, in seguito a procedura negoziata in via telematica, di cui alla lettera d'invito (prot. n.

15925 del 21 marzo 2023) della Provincia di Treviso - Stazione Unica Appaltante (in qualità di Ente Gestore della procedura), esperita dalla suddetta in data 6 aprile 2023, come risulta dal relativo verbale, con determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico n. 393 dell'8 maggio 2023, è stato disposto, fra l'altro, di aggiudicare in via definitiva la gara per i lavori di cui trattasi alla DOLOMITI STRADE S.R.L. per il prezzo netto di Euro 762.010,00 corrispondente al ribasso del 9,50% sull'importo a base di gara, per un totale di Euro 780.010,00, compresi oneri per la sicurezza pari a Euro 18.000,00, Iva esclusa;

**e)** che, alla data odierna, non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato e che è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione effettuata, così come previsto all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

**f)** che i lavori in oggetto sono afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito



in L. n. 108/2021 in materia di "Pari Opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC";

**g)** che l'intervento dovrà obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 17.

Tutto ciò premesso, le parti sopra intervenute, che in appresso saranno chiamate anche Comune e appaltatore, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - PREMESSE**

Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune affida a DOLOMITI STRADE S.R.L., che a mezzo del proprio rappresentante accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori "(PNRR: M5-

C2-I2.1) OP434 PERCORSO CICLO - PEDONALE VIALE ITALIA - VIA OSPEDALE (II STRALCIO), CON AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA OSPEDALE (CIG: 9725450F37; CUP: D21B16000490004)", che dovranno essere eseguiti in conformità al progetto esecutivo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 02/03/2023, ed in particolare sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dalla lettera d'invito alla procedura (prot. n. 15925 del 21 marzo 2023) della Provincia di Treviso - S.U.A., dal capitolato speciale d'appalto (norme amministrative) e dal capitolato speciale d'appalto (norme tecniche), allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (rispettivamente **allegati A e B**), nonché dal piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

**ART. 3 - RIFERIMENTO A DOCUMENTI**

La società DOLOMITI STRADE S.R.L., a mezzo del proprio rappresentante, dichiara di conoscere integralmente i seguenti documenti, alla cui osservanza si obbliga ed ai quali si rinvia: - deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 2 marzo 2023 di approvazione del progetto esecutivo

dell'opera e tutti gli atti progettuali ed elaborati grafici; - lettera d'invito alla procedura prot. n. 15925 del 21 marzo 2023 della Provincia di Treviso - S.U.A.; - verbale di gara in data 6 aprile 2023; - determinazioni del Dirigente del Settore 3 Tecnico n. 209 del 14 marzo 2023, di indizione della procedura, e n. 393 dell'8 maggio 2023, di aggiudicazione con efficacia.

Si allegano, quali parte integrante e sostanziale del presente contratto (**allegato C**) il computo metrico estimativo.

#### **ART. 4 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA**

Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto tra le parti, si fa riferimento o si intendono applicabili le disposizioni normative vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di avere esatta conoscenza.

In particolare, si richiamano le disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (e s.m.i.), nella Legge 13.8.2010 n. 136 (e s.m.i.), nel D.L. n. 76/2020 (come risultante dalle modificazioni/sostituzioni della Legge di conversione n. 120/2020 e del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.



108/2021), nel D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), nonché, per quanto applicabili, nel D.P.R. 5.10.2010 n. 207 (e s.m.i.) e nel D.M. Lavori Pubblici 19.4.2000 n. 145.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici (ivi comprese quelle relative al PNRR), nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene la sua perfetta esecuzione.

**ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - REVISIONE  
PREZZI**

Il Comune pagherà all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il prezzo convenuto nell'importo complessivo di Euro 780.010,00= (Euro settecentoottantamilazerodieci/00), di cui Euro 18.000,00= (Euro diciottomila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto di I.V.A. con aliquota di legge, importo derivante dall'applicazione del ribasso pari al 9,50% sull'importo soggetto a ribasso di Euro



842.000,00=.

L'offerta economica, sottoscritta dall'appaltatore, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto - **allegato D**).

Il corrispettivo è previsto a misura.

In merito all'anticipazione sull'importo contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i).

Il Comune corrisponderà all'appaltatore l'anticipazione pari al 20% del valore del contratto, subordinatamente alla costituzione di garanzia fidejussoria.

I pagamenti in acconto e a saldo sono disciplinati, in particolare, dagli articoli 22 e 23 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative), nonché dalla normativa in materia.

Le fatture relative al presente contratto, oltre a quanto previsto per la fatturazione elettronica (codice univoco del Comune UFLO8N), devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo, con i numeri CIG e CUP e dell'impegno di spesa.

Sussistendo per l'opera finanziamenti con contributi, si conviene che - ai fini della

corresponsione di eventuali interessi per ritardato pagamento - non si terrà conto del tempo intercorrente tra la data di richiesta di somministrazione della somma all'istituto contribuente e la data di accredito della somma medesima presso la tesoreria comunale.

Le fatture dovranno, inoltre, riportare la dicitura Decreto Ministeriale di data 4 aprile 2022 "intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", pena la non accettazione della fattura.

Fuori dei casi previsti dall'art. 16 del capitolato speciale di appalto (norme amministrative), al quale si rinvia, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

#### **ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

#### **ART. 7 - GARANZIA**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla stipulazione del presente contratto e di quant'altro previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) e

dagli articolo 12 e 13 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative), l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva, al cui contenuto si fa rinvio, per l'importo di Euro 31.200,40= mediante polizza fideiussoria n. 1971256 emessa/sottoscritta in forma digitale il 16 maggio 2023 da REVO INSURANCE S.P.A.

La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune ha diritto di valersi di propria autorità sulla suddetta cauzione, in tutto o in parte.

L'appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnato, se il Comune debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione per l'importo corrispondente all'atto aggiuntivo qualora, per effetto di varianti in corso d'opera, l'importo originario del contratto aumenti oltre

il "quinto d'obbligo" di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

**ART. 8 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE**

L'appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 (e s.m.i.), polizza assicurativa n. 198745, emessa/sottoscritta in forma digitale il 16/05/2023 da REVO INSURANCE S.P.A. (e successiva appendice 1 emessa/sottoscritta in forma digitale il 31/05/2023), cioè la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'ammontare di Euro 780.010,00; la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa delle demolizione e sgombero per l'ammontare di Euro 50.000,00 nonché per responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori per un massimale di Euro 500.000,00.

Qualora la compagnia assicurativa faccia valere, nel corso di validità, la clausola di rescindibilità della polizza per avvenuto sinistro, l'appaltatore dovrà immediatamente



sottoscrivere nuova polizza assicurativa con le stesse condizioni e massimali della precedente.

Resta stabilito espressamente che l'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità.

In conseguenza, il Comune, e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio, sono sollevati da ogni responsabilità.

Il Comune rimane, inoltre, estraneo a qualsiasi rapporto fra l'appaltatore ed i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

La polizza assicurativa di cui sopra, in base all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), deve restare valida ed operante fino "*(... alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (...)*".

#### **ART. 9 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI**

L'esecuzione dei lavori dovrà inderogabilmente essere effettuata secondo il programma esecutivo di cui all'art. 18 del capitolato speciale

d'appalto (norme amministrative) nonché al cronoprogramma di progetto, ed entro i termini indicati nell'articolo 20 del suddetto capitolato, giorni 240 (giorni duecentoquaranta) decorrenti ininterrottamente, festivi compresi, dalla data del verbale di consegna dei lavori o, in ogni caso, dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara di avere preso conoscenza dei luoghi e che non sussistono impedimenti alla perfetta realizzazione di quanto forma oggetto del presente contratto. Ove l'appaltatore non dovesse eseguire i lavori di cui al presente contratto entro i termini di cui al capitolato speciale d'appalto, lo stesso sarà sottoposto alle penali ivi previste.

Per la penale per il ritardo ed il premio di accelerazione, si richiama quanto stabilito all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative).

Per la concessione di eventuali proroghe e per eventuali sospensioni dei lavori, si richiama quanto stabilito all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative).

**ART. 10 - COLLAUDO**

Le parti fanno rinvio all'art. 30 del predetto capitolato speciale d'appalto (norme amministrative) per quanto riguarda le specifiche modalità ed i termini del collaudo.

**ART. 11 - RESPONSABILE DI CANTIERE**

La sig.ra Francesca Bona seguirà la condotta dei lavori nella sua qualità di legale rappresentante dell'appaltatore.

Sul luogo dei lavori l'appaltatore sarà rappresentato, in qualità di Responsabile di cantiere e direttore tecnico, dal sig. Christian Chinol (C.F. CHNCRS72P22M089B).

**ART. 12 - CONTROLLI**

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli durante i lavori per assicurarsi della loro tempestiva esecuzione e che gli stessi vengano eseguiti a regola d'arte e secondo gli allegati tecnici di progetto.

**ART. 13 - PAGAMENTI**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.), i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alla presente commessa anche non in via esclusiva, secondo quanto comunicato a questo Comune dall'appaltatore, con nota di data 17/05/2023, agli atti.

L'appaltatore, a mezzo del proprio rappresentante come sopra costituito, dichiara di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 (e s.m.i.).

In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della sopra richiamata normativa, l'appaltatore, come sopra rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla competente Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e



quietanzare le somme in acconto o a saldo sul conto corrente bancario o postale dedicato di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.) è: Bona Francesca (BNOFNC80R44A757A).

In ogni caso la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO**

Come previsto dagli articoli 43 e 44 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative), in materia di risoluzione e di recesso dal contratto si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 (e s.m.i.), il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le parti dichiarano di conoscere e di accettare tutte le clausole di risoluzione del contratto e/o di revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto previste dal Protocollo di legalità al quale fa riferimento il presente contratto.

#### **ART. 15 - CARTELLI**

Si rinvia, in particolare, a quanto previsto dall'art. 33 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative) "CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE".

In relazione alla concessione di finanziamenti, l'appaltatore assume l'obbligo, comunque, di comporre i cartelli secondo i contenuti, le dimensioni e le caratteristiche grafiche come da prescrizioni impartite dal Comune.

#### **ART. 16 - VARIANTI**

I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

#### **ART. 17 - SUBAPPALTO**

Si rinvia, in particolare, all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative) nonché alle dichiarazioni rese da DOLOMITI STRADE S.R.L. in sede di partecipazione alla procedura d'appalto.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) e delle altre disposizioni in materia.

Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 105, comma 13, dal D.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i), il Comune non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'appaltatore il quale è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità

di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'art. 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

#### **ART. 18 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

Al presente contratto si applica la vigente normativa antimafia, in particolare il D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.

Si dà atto che DOLOMITI STRADE S.R.L. risulta essere iscritta (con scadenza il 05/01/2024) nella White List istituita presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Belluno.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi.

#### **ART. 19 - COMPOSIZIONE SOCIETÀ DI CAPITALE**

Si dà atto essere stato ottemperato a quanto



previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, con comunicazione di data 16/05/2023, agli atti.

**ART. 20 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

Si dà atto che il Comune, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), ha provveduto a far predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale in data 02/03/2023, n. 57 (ed allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso - **allegato E**), messo a disposizione delle imprese in sede di procedura d'appalto.

L'appaltatore, come sopra costituito, ne assume ogni onere ed obbligo.

**ART. 21 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

Si rinvia, in particolare, all'art. 37 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative).

L'appaltatore:

- dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "EDILIZIA INDUSTRIALE" e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;

- si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) nonché dal D.M. 6 giugno 2012.

L'appaltatore si obbliga esplicitamente, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere, di prevenzione e assicurazione infortuni e di contratti collettivi di lavoro.

Il legale rappresentante dell'appaltatore dichiara che dalla data di rilevazione delle posizioni INPS, INAIL e CNCE - di cui ai D.U.R.C. on-line con scadenza il 09/08/2023 - nulla è variato e che l'appaltatore è a tutt'oggi in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto

e di saldo da parte del Comune per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

**ART. 22 - OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 47 D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021**

Trattandosi di opere finanziate dal PNRR l'operatore economico:

1) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, si impegna a rispettare l'obbligo di

assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile;

**2)** il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

**3)** in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della



formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità;

4) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

5) il mancato adempimento di quanto disposto dal

citato art. 47 commi 3 e 3 *bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

6) la violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.

#### **ART. 23 - CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art. 42 del capitolato speciale

d'appalto (norme amministrative), al quale si rinvia, nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

È escluso l'arbitrato.

#### **ART. 24 - DOMICILIO DELL'IMPRESA**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede municipale a Castelfranco Veneto (TV) in Via F.M. Preti n. 36.

#### **ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI**

L'appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico del Comune.

#### **ART. 26 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Relativamente agli oneri a carico dell'appaltatore - oltre a quanto previsto dal capitolato generale d'appalto di cui al D.M. Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145, per quanto applicabile, e dal capitolato speciale (norme amministrative) - resta stabilito espressamente che il suddetto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le



disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità.

Al fine di consentire al Comune di assolvere l'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.), l'appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta del Comune, copia di tutti i contratti di subappalto, quali definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 17.9.2019, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - della Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni Veneti, e l'UPI Veneto, in rappresentanza delle province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e reperibile sul sito: <https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=321&page=1369&lingua=4>) e le



parti dichiarano di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In osservanza a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, l'appaltatore, come sopra rappresentato, prende atto che tutti i collaboratori, consulenti, ditte subappaltatrici devono adeguarsi al codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed a quello dei dipendenti del Comune di Castelfranco Veneto, reperibile sul sito:

<https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=311&page=1516>.

L'appaltatore è obbligato a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.).

#### **ART. 27 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

Il corrispettivo indicato nel presente atto è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

#### **ART. 28 - IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

L'imposta di bollo sul contratto e sugli allegati è assolta per Euro 1.040,00= mediante versamento su Modello F24.

#### **ART. 29 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si richiama l'art. 7 del capitolato speciale d'appalto (norme amministrative).

#### **ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE 2016/679 nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le parti si obbligano a non rilevare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente contratto o di atti da questa derivanti, salvo consenso o previsioni normative, dati ed informazioni messi a loro disposizione e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente o di collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.

Le informazioni potranno essere, comunque, comunicate a terzi per l'assolvimento di obblighi di legge o derivanti da finanziamenti.

Il Comune informa che, a mezzo dei dipendenti autorizzati, riceverà e tratterà i dati conferiti sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a

garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. I dati richiesti sono obbligatori ai fini dell'esecuzione del presente contratto e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento.

I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti dell'interessato ai sensi degli art. 15, e seguenti, del GDPR 2016/679 ai recapiti sotto individuati.

Titolare del trattamento: Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV), telefono 0423 7354 - e-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it - pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: GA SERVICE di Ambotta Gilberto, Via di Prosecco 50, 34151 Trieste (TS); e-mail: ambottag@gmail.com - pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it.

Letto, approvato e sottoscritto il presente atto

con la sottoscrizione delle firme digitali - di cui è stata accertata la validità - delle parti, anche su ognuno dei file relativi agli allegati (**A** - capitolato speciale d'appalto (norme amministrative); **B** - capitolato speciale d'appalto (norme tecniche); **C** - computo metrico estimativo; **D** - offerta economica; **E** - piano di sicurezza e di coordinamento, facenti parte integrante e sostanziale dello stesso.

Castelfranco Veneto (TV), 20 giugno 2023.

Per il Comune di Castelfranco Veneto

arch. Luca Pozzobon

Per DOLOMITI STRADE S.R.L.

sig.ra Francesca Bona